



TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile
Area commerciale

PROC. n. [REDACTED] R.G.V.G.

Il Giudice designato in data 13.3.2020;

letto il ricorso depositato l'11.3.2020, con cui [REDACTED] ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio secondo quanto meglio indicato nella allegata relazione del rag. Vincenzo Sassi (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012), ai sensi dell'art.14 ter della legge 3 del 2012;

letta la allegata relazione del rag. Vincenzo Sassi (professionista nominato quale Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, ex art. 15, co,9, l.3/2012) - che ha espresso un giudizio positivo circa la fattibilità per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio in oggetto, ai sensi degli artt. 14-ter e ss. l.3/2012, escludendo la fattibilità sia di un accordo di composizione della crisi, sia il piano del consumatore, "a causa della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione"- da cui si evince:

- 1) che l'istante si trova in una situazione di sovraindebitamento e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012 (ossia: a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento; cfr., per l'interpretazione di tale profilo, Cass. civ. Sez. I, 26-11-2018, n. 30534; cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 19-12-2019, n. 34104; Sez. I, 03-07-2019, n. 17836) e ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- 2) che l'istante ha debiti complessivi per euro 774,616,17, meglio descritti a pagina 7 della detta relazione, a cui vanno aggiunti i costi della procedura, tra cui i compensi al professionista nominato Gestore della crisi e al difensore dell'istante, come quantificati nella detta relazione (pag. 8);
- 3) che l'istante ha un patrimonio mobiliare di euro 72.425,12 (1. Euro 17.825,12 quale netto disponibile, ossia detratto dall'importo di euro 30.000,00 - ricavato da una vendita di un terreno in [REDACTED] pari ad euro 12.174,88, utilizzato per i pagamenti meglio descritti nella relazione; 2. Euro 45.000,00 quale ricavato della procedura esecutiva n.180/2016 RGES; 3. Euro 9.600,00 quali provviste mensili di euro 200,00 mensili per quattro anni, detratto dal reddito mensile di euro 916,50 l'importo di euro 716,50 necessario per il proprio mantenimento) e un patrimonio immobiliare di euro 3.000,00 (sottoposto alla procedura esecutiva n.90/2019 RG ES- Trib. [REDACTED]);
- 4) che non sussistono ulteriori beni, né presenti né futuri, da mettere a disposizione della procedura, se non quelli relativi alla procedura n.90/2019 RG Es – Trib. Udine,
- 5) che le spese mensili per il mantenimento ammontano ad euro 716,50;
- 6) che l'istante non ha compiuto atti dispositivi del patrimonio negli ultimi cinque anni;

7) che i dati esposti sono veritieri e che è fattibile e conveniente per i creditori la liquidazione del patrimonio predisposta ex art. 14-ter l.3/2012;

rilevata la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente risiede in Trani, secondo quanto rilevato anche dal rag. Sassi, professionista nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012;

considerato:

che la facoltà del debitore di richiedere la liquidazione concorsuale dei propri beni in alternativa all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (o al piano del consumatore, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi) è accordata dalla L. n. 3 del 2012 su base pienamente concorsuale. Le corrispondenti norme (art. 14-ter e seg. Legge citata) mutuano non solo lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), ma anche la struttura procedimentale, che postula un decreto di apertura, una fase di definizione della consistenza dell'attivo, un sub-procedimento di accertamento del passivo, una fase di liquidazione, un sub-procedimento di esdebitazione. Unica mancante è la disciplina della ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17836);

che è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);

che parte della giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il patrimonio del debitore sia costituito – come nel caso di specie – (anche) dal ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019, in www.tribunale.varese.it);

che, del resto, ai sensi dell'art. 14-novies, co.2, ultimo comma, della legge n.3/2012: *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"* e che, come rilevato in dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118-disp. att. c.p.c.), in base a tale norma il liquidatore non solo ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ma può subentrare nelle procedure esecutive pendenti. In questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra i creditori che presero parte all'esecuzione immobiliare, rispettando le relative cause di prelazione;

che, ai fini interpretativi, tale soluzione appare suffragata anche da quanto previsto dall'art. 268 del DLT 12/01/2019, n. 14, secondo cui l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero;

ritenuto

che, pertanto, possa essere aperta la procedura di liquidazione chiesta da [REDACTED] senza peraltro la necessità di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art.14 ter legge 3/2012 non è in realtà

prevista la fase della omologa, ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art.10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

considerato, infine:

che le successive modalità di ripartizione dell'attivo dovranno rispettare la graduazione dei crediti;

che sono inammissibili la richiesta di cancellazione del nominativo dell'istante dalla centrale rischi presso la Banca d'Italia e da "qualsiasi altra centrale ove [REDACTED] risulta presente", così come la richiesta di cancellazione dell'ipoteca sul terreno in [REDACTED] oggetto della procedura esecutiva immobiliare n.37/2020 Trib. Udine, esulando tali richieste dalla disciplina di cui agli artt. 14-ter e ss. l.3/2012;

che, quanto alla richiesta dell'istante di sospensione delle procedure esecutive immobiliari nn. [REDACTED] Trib. [REDACTED], va detto che, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, lett. b), il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione: "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore" (pur con la dovuta precisazione che, come rilevato in dottrina, non citabile per il divieto di cui all'art.118-disp. att. c.p.c., il riferimento al decreto di omologazione della procedura di liquidazione del patrimonio, rinvenibile all'interno dell'art. 14 quinquies, 2° comma, lett. b), L. n. 3/2012, debba inequivocabilmente considerarsi quale refuso o errore del legislatore, essendo evidente come un siffatto provvedimento non possa trovare alcuno spazio in una procedura di natura liquidatoria – in cui, ovviamente, non vi è alcun accordo che necessiti di essere giudizialmente omologato – la quale vede già, al suo interno, oltre a un decreto di apertura, anche un provvedimento di chiusura della stessa (art. 14 novies, 5° comma): rappresenterebbe infatti un unicum nell'ordinamento la convivenza, nell'ambito di una medesima procedura, di un decreto di omologa e di un decreto di chiusura);

che, infatti:

dopo che è stata disposta l'apertura della liquidazione dei beni, il liquidatore giudiziario ha facoltà di presentare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente (cfr. Trib. Livorno, 05/01/2017, in www.ilcaso.it);

ai sensi dell'art. 14-novies l.3/2012, "*Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi*"; in questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito – come detto- tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra i creditori che presero parte all'esecuzione immobiliare, il tutto rispettando le relative cause di prelazione;

è da considerare legittimo un piano di liquidazione che indichi come necessario il subentro del liquidatore nelle procedure esecutive iniziate e la vendita di ogni bene compreso nel patrimonio del debitore (ad eccezione dei beni e crediti di cui all'art. 14 ter, sesto comma, l.3/2012 (cfr. Trib. Firenze, 23.1.2018, in *Fallimento*, 2018, 11, 1313);

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt.14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina

Liquidatore l'avv. [redacted] in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n.267/1942), con studio in [redacted] disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dispone

Che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012 (che non potrà avvenire prima del decorso di quattro anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio della debitrice o che la ricorrente dovesse acquisire nel quadriennio;

Ordina

Alla ricorrente la consegna o il rilascio dei beni immobili di eventuale sua proprietà, salva eventuale autorizzazione, qualora ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione: - eventuali redditi della ricorrente nei limiti di quanto occorra al mantenimento, che si determina in €.716,50 mensili, salve successive variazioni; - i mobili che arredano la abitazione (ove la ricorrente acquisisca nel quadriennio un immobile, adibito ad abitazione, di sua proprietà), nei limiti in cui sono impignorabili, ex art.514 c.p.c.

Dichiara

inammissibili le richieste di [redacted] volte ad ottenere la cancellazione del nominativo dell'istante dalla centrale rischi presso la Banca d'Italia e da "qualsiasi altra centrale ove [redacted] risulta presente", e la cancellazione dell'ipoteca sul terreno in [redacted] oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. [redacted]

Dispone

che al liquidatore siano consegnati i beni (denaro) – previo accantonamento- facenti parte del patrimonio di liquidazione (quindi anche il denaro oggetto della vendita eseguita in sede di procedura esecutiva immobiliare n. [redacted] e che il liquidatore si attivi, in ogni caso, per conseguirne la pronta consegna/acquisizione (ivi compresi i beni di cui all'art. 14-undecies);

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Fa presente

che, in virtù di quanto disposto dall'art. 83, co.2, d.l. n.18/2010 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, i termini di tutti gli atti del presente procedimento sono sospesi sino al 15.4.2020, fatta eccezione per gli eventuali atti urgenti da delibare nel caso di urgenza debitamente sottolineata e documentata dall'istante o dal liquidatore nominato, ai sensi dell'art. 83, co.3, lett. a), ultimo inciso, del detto decreto legislativo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Liquidatore nominato, avv. [redacted] e alla ricorrente, nonché per la pubblicazione della domanda dell'11.3.2020 e del presente decreto (con esclusione della relazione particolareggiata dell'OCC e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione) sul sito internet di questo Tribunale.

Trani, 27.3.2020

Il Giudice designato

dott. G. [redacted] fantini